

UIL PA Penitenziari

IPOSTESI DI ACCORDO SINDACALE

RELATIVO AL QUADRIENNIO 2002/2005, PER GLI ASPETTI NORMATIVI, ED AL BIENNIO 2002/2003, PER GLI ASPETTI RETRIBUTIVI, RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (**POLIZIA DI STATO, CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO**), DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195.

Articolo 1 (Area di applicazione e durata)

Il presente titolo si applica al personale della Polizia ad ordinamento civile.

Il presente titolo concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A), del decreto sulle procedure.

Articolo 2 (Nuovi stipendi)

Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'art. 2 del biennio economico Polizia 2000 - 2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello	IMPORTO
V	
VI	
VI bis	
VII	
VII bis	
VIII	
IX	

Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

Livello	IMPORTO
V	
VI	
VI bis	
VII	
VII bis	
VIII	
IX	

UIL PA Penitenziari

I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello	IMPORTO
V	
VI	
VI bis	
VII	
VII bis	
VIII	
IX	

Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000 - 2001.

Articolo 3 (Effetti dei nuovi stipendi)

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relative contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2002-2003, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n.312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Gli aumenti stipendiali di cui all'articolo 3, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal .

Articolo 4 (Indennità pensionabile)

Le misure dell'indennità spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

a) dal 1 gennaio 2002:

QUALIFICHE	IMPORTO EURO
V. Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	
Commissario capo e qualifiche equiparate	
Commissario e qualifiche equiparate	
V. Commissario e qualifiche equiparate	
Ispettore Sup. S.U.P.S. e qualifiche equiparate	
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	
Ispettore e qualifiche equiparate	
V. Ispettore e qualifiche equiparate	
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	
Sovrintendente e qualifiche equiparate	
V. Sovrintendente e qualifiche equiparate	
Assistente capo e qualifiche equiparate	
Assistente e qualifiche equiparate	

UIL PA Penitenziari

Agente scelto e qualifiche equiparate
Agente e qualifiche equiparate

b) dal 1 gennaio 2003

QUALIFICHE	IMPORTO EURO
V. Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	
Commissario capo e qualifiche equiparate	
Commissario e qualifiche equiparate	
V. Commissario e qualifiche equiparate	
Ispettore Sup. S.U.P.S. e qualifiche equiparate	
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	
Ispettore e qualifiche equiparate	
V. Ispettore e qualifiche equiparate	
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	
Sovrintendente e qualifiche equiparate	
V. Sovrintendente e qualifiche equiparate	
Assistente capo e qualifiche equiparate	
Assistente e qualifiche equiparate	
Agente scelto e qualifiche equiparate	
Agente e qualifiche equiparate	

UIL PA Penitenziari

Articolo 5 (Assegno funzionale)

L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, fermo restando i requisiti ivi previsti è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sotto indicati:

QUALIFICHE	19 ANNI DI SERVIZIO Euro	29 ANNI DI SERVIZIO Euro
<i>Agente e qualifiche equiparate</i>		
<i>Agente scelto e qualifiche equiparate</i>		
<i>Assistente e qualifiche equiparate</i>		
<i>Assistente capo e qualifiche equiparate</i>		
<i>V. Sovrintendente e qualifiche equiparate</i>		
<i>Sovrintendente e qualifiche equiparate</i>		
<i>Sovrintendente. capo e qualifiche equiparate</i>		
<i>Vice ispettore e qualifiche equiparate</i>		
<i>Ispettore e qualifiche equiparate</i>		
<i>Ispettore capo e qualifiche equiparate</i>		
<i>Ispettore Sup. SUPS e qualifiche equiparate</i>		

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del DPR 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del DPR n. 359/96 è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sotto indicati:

QUALIFICHE	19 ANNI DI SERVIZIO Euro	29 ANNI DI SERVIZIO Euro
<i>V. Commissario e qualifiche equiparate</i>		
<i>Commissario e qualifiche equiparate</i>		
<i>Commissario Capo e qualifiche equiparate</i>		
<i>V. Questore aggiunto e qualifiche equiparate</i>		

Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.

Articolo 6 (Trattamento di missione)

Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata di una somma al limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

Al personale del ruolo dei sovrintendenti inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1 classe.

Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostgenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna.

L'indennità prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminata in euro per ogni ora.

Per missioni di carattere operativo personale di durata superiore a trenta giorni che coinvolgano più unità di personale, l'Amministrazione qualora lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, può locare a favore del personale in missione, con oneri, compresi quelli per gestioni e consumi, a carico dei relativi capitoli, in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.

Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico - alberghiera, sempre che non risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.

Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto.

La località di abituale dimora può essere considerata sede di partenza e rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. In occasione di missioni motivate da esigenze investigative o addestrative, ove la località di abituale dimora coincida con la sede di missione, al personale, compete il solo rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

Per particolari esigenze di servizio l'Amministrazione, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate ai pertinenti capitoli di bilancio, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, in aggiunta alle spese di viaggio, può autorizzare il rimborso forfettario della somma di euro per ogni 24 ore compiute di missione.

Al personale inviato in missione compete il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate ai pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'Amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8 (Trattamento economico di trasferimento)

UIL PA Penitenziari

L'Amministrazione ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 9, della legge sulle missioni, provvede a stipulare convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintalie fino a un massimo di 80 quintali.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, che ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda, ove richiesta, per ottenerlo, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di € 775 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di €.

Articolo 9 (Specializzazioni)

L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.

Articolo 10 (Presenza qualificata)

Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennità di presenza qualificata, di cui all'articolo 7 del biennio economico Polizia 1996/1997,... , diviso pro - quota per singola Amministrazione, confluisce nel fondo di cui all'articolo del presente decreto ed è gestito secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Articolo 12 (Indennità di presenza notturna e festiva)

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno di cui al comma 2 dell'articolo 10 del primo quadriennio normativo polizia è rideterminato nella misura lorda di €

Articolo 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)

Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia rimane alimentato dalle voci di cui alle lettere a) e c) dello stesso articolo 14, nonché dalla lettera b), dell'art. 11, comma 1, del biennio economico polizia 2000/2001 ed è incrementato dalle seguenti risorse economiche:

- a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) l'importo pro-quota di cui (presenza qualificata)
- c) risorse di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002.

Articolo 15 (Utilizzazione del fondo)

Il fondo di cui all'articolo 14 è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.

Il fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all'articolo , comma 5, lettera a) in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;

fronteggiare particolari situazioni di servizio;

compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;

compensare la presenza qualificata.

Compensazione diretta all'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Articolo 16 (Orario di lavoro)

La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

Fermo restando il diritto al recupero al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

Articolo 17 (Tutela delle lavoratrici madri)

1. Oltre a quanto previsto dal Testo Unico a tutela della maternità, al personale della Polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi o notturni;

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n.104 del 1992;

e) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12° anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

Articolo 18 (Congedo ordinario)

Al pagamento sostitutivo si procede, oltre che nei casi previsti dell'articolo 14, del DPR 395/95, anche quando il congedo ordinario non sia stato fruito per decesso o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, lo stesso dovrà essere fruito entro l'anno successivo.

UIL PA Penitenziari

Articolo 19 (Congedi straordinari)

La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.

A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.

Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 sussistono anche per il personale accasermato.

Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.